

## AS548 - COMUNE DI LUZZI (CS) - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Roma, 5 giugno 2009

Comune di Luzzi

**Oggetto:** *Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani ('RSU').*

Con riferimento alle richieste in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 maggio 2009 ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha, tuttavia, previsto che tale principio possa essere derogato in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Con riferimento al caso in esame si ritiene che non sia stata dimostrata, nei limiti di seguito precisati, la sussistenza delle condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 23 bis e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani ('RSU').

Codesta amministrazione ha motivato la sua scelta di non ricorrere efficacemente e utilmente al mercato sulla base di ragioni solo parzialmente condivisibili. Tale scelta sembra avere quale principale motivazione l'assenza di operatori sul mercato disponibili a fornire il servizio oggetto di affidamento nella sua interezza, essendo pervenuta agli uffici comunali solamente un'offerta per alcuni dei servizi che l'amministrazione intende espletare. Deve osservarsi, al riguardo, che la circostanza che vede l'offerta pervenuta al comune inerente a servizi diversi e limitata ad alcuni dei servizi richiesti non esclude, di per sé, la possibilità di espletare in deroga alle modalità ordinarie di affidamento solamente i servizi necessitati non contemplati nell'offerta suddetta, limitandosi, così, a svolgere con modalità *in house* solo quanto non offerto dal mercato. Ciò, peraltro, non dovrebbe essere svolto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, attraverso una società avente quale oggetto sociale anche la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'ente locale, posto che le società adibite a tali fini devono essere ad oggetto sociale esclusivo.

Deve poi evidenziarsi, che la scelta fondata sull'assenza di alternative che contemplino la gamma completa dei servizi da affidare, senza considerare l'offerta di fornitura parziale di servizi, rende inadeguata la valutazione comparativa fra l'affidamento *in house* e il ricorso a procedura ad evidenza pubblica, posto che la valutazione in parola dovrebbe essere effettuata con riguardo specifico alla possibilità di ricorrere al mercato almeno per i servizi offerti. Ciò fatta salva l'impossibilità di effettuare la comparazione in ordine ai servizi per i quali non è stata formulata alcuna offerta.

Inoltre, le ulteriori considerazioni su cui si fonda l'analisi comparativa non sembrano poter giustificare a pieno la scelta operata dall'amministrazione comunale. Il riferimento è, in particolare, alla circostanza che vede la società partecipata da codesto comune priva della finalità di produrre utili o la possibilità, attraverso l'affidamento prospettato, di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio. Da una parte, infatti, l'assenza della finalità di lucro della società affidataria non può considerarsi elemento atto a giustificare la scelta di affidare *in house* un determinato servizio. Dall'altra, la medesima scelta non appare riconducibile all'esigenza di incentivare la raccolta differenziata, posto che tale finalità può ben essere perseguita attraverso l'affidamento del servizio secondo le modalità ordinarie, nel rispetto dei principi concorrenziali.

In definitiva, con esclusivo riferimento al servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti e al connesso trasporto negli appositi centri appaiono sussistere peculiari caratteristiche economiche sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non consentono un efficace e utile ricorso al mercato. Con riferimento ai citati servizi, peraltro, non risulta pervenuta a codesto comune alcuna offerta a seguito dell'indagine di mercato svolta. Le medesime conclusioni non valgono con riferimento agli altri servizi di cui necessita codesta amministrazione. In ordine a questi ultimi, la scelta dell'affidamento in deroga rispetto alle procedure competitive ad evidenza pubblica non risulta sorretta da adeguate giustificazioni.

All'Autorità, dunque, non sono stati forniti elementi utili per valutare la sussistenza dei presupposti per derogare, nei limiti sopra precisati, alle modalità ordinarie per l'affidamento dei servizi oggetto del presente parere.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*